



CAMERA DI COMMERCIO  
VENEZIA GIULIA  
TRIESTE GORIZIA

Allegato a determinazione del Segretario Generale n. 292 dd. 28.04.2021

**DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI  
SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  
RESE AI SENSI DEL DPR 28 dicembre 2000, n. 455**

ai fini del rinnovo del Consiglio camerale  
2021-2026



## **Art. 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate alla Camera di Commercio Venezia Giulia (di seguito Camera di Commercio) dalle Organizzazioni imprenditoriali, dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori, nel procedimento per il rinnovo del Consiglio camerale. Esso definisce inoltre i controlli effettuati su dati e informazioni di proprie banche dati, per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dalle stesse organizzazioni e associazioni.

2. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri su proprie banche dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e alla prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

## **Art. 2 Tipologia dei controlli**

1. Il Responsabile del procedimento effettua idonei controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, puntuali e a campione, tra loro complementari e comunque ogni volta che sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle stesse. Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà potranno essere effettuate apposite verifiche presso soggetti anche privati.

2. I controlli sono di tipo preventivo o successivo, a seconda che siano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

3. Nel caso in cui per un settore si candidi un'unica Organizzazione o un unico apparentamento, in assenza di Organizzazioni concorrenti o controinteressate, vengono effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 3, al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, come stabilito dal Mise con nota n. 183847 del 4.10.2011.

4. Per quanto riguarda la documentazione trasmessa dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori, nel caso in cui per l'unico posto assegnato, rispettivamente alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori, si candidi un'unica organizzazione o associazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni o associazioni concorrenti o controinteressate, le buste sigillate contenenti gli allegati D non sono aperte e sono custodite agli atti per eventuali successive esigenze connesse a richieste dell'autorità giudiziaria. Come stabilito dal Mise con nota n. 183847 del 4.10.2011, i controlli su elenchi di associati, non giustificati da verifiche effettivamente rilevanti, devono essere evitati costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e della trasparenza del procedimento.

5. I controlli sono effettuati anche con l'ausilio della società di informatica del sistema camerale, Infocamere ScpA.

6. Dei controlli effettuati (puntuali e a campione) è redatto apposito verbale a cura del Responsabile del procedimento, che viene sottoscritto da tutti i presenti e conservato agli atti. Nel verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio e di chiusura, il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

### **Art. 3** **Controlli puntuali**

1. Il Responsabile del procedimento effettua il controllo puntuale sulle:

- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle Organizzazioni imprenditoriali, redatte conformemente ai modelli di cui agli allegati A e B del DM 156/2011 (art. 2, co. 2 e 3) e rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori, redatte conformemente al modello di cui agli allegati C e D del DM 156/2011 (art. 3, co. 1e 2) e rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 2 co. 4 (*unico partecipante*) relativamente all'allegato D;
- dichiarazioni di apparentamento trasmesse dalle Organizzazioni imprenditoriali, dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori, redatte conformemente al modello di cui all'allegato E del DM 156/2011 e rese ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto.

2. I controlli puntuali si svolgono in due fasi ed hanno per oggetto i seguenti elementi:

#### 1^ Fase

- a) la conformità delle dichiarazioni - di cui al precedente co. 1 - alle disposizioni del DM 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio;
- b) data e sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del legale rappresentante e validità delle firme digitali;
- c) la completezza delle informazioni documentate e degli allegati previsti;
- d) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
- e) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
- f) la congruenza tra il numero delle imprese dichiarato nel modello A (*cartaceo*) e quello dichiarato nelle due versioni dell'allegato B (*supporti digitali in formato pdf/A e excel*) nonché la congruenza della somma degli occupati rispetto alla ripartizione indicata nell'allegato A;
- g) la congruenza tra il numero degli iscritti dichiarato nel modello C (*cartaceo*) e quello dichiarato nel modello D (*formato pdf/A su supporto digitale*).

Nel corso della 1^ fase di controllo, si procede ad estrarre l'elenco delle imprese (fornite con l'allegato B) per l'invio – in forma anonimizzata - alla società di informatica del sistema camerale, Infocamere ScpA, che fornirà i dati necessari ad effettuare i controlli successivi di seguito evidenziati:

#### 2^ Fase

- h) l'iscrizione al Registro delle Imprese al 31.12.2020, delle imprese indicate negli elenchi di cui all'Allegato B;
- i) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
- l) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato e l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
- m) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane e delle imprese cooperative con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;



- n) qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre (*verifica duplicazioni tra settori diversi per la stessa organizzazione*);
- o) la verifica di duplicazioni all'interno dello stesso elenco presentato dalla stessa organizzazione;
- p) la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nelle rispettive sezioni speciali per quanto riguarda i settori commercio e agricoltura e la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese con meno di 50 occupati per il settore industria.

3. Qualora, dai controlli di cui al precedente co. 2, si accertino irregolarità sanabili nelle dichiarazioni presentate, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione (tramite PEC) all'organizzazione interessata al fine di consentire alla stessa, entro il termine previsto dal co. 1 dell'art. 5 del DM 156/11 (10 giorni), la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività (nota MISE n. 56939 del 05.03.2012).

4. Il Responsabile del procedimento, qualora lo ritenga necessario, può determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali (rispetto a quelli elencati al co. 2), sia preventivi sia successivi, dandone evidenza nel verbale delle procedure di controllo.

5. Dei predetti controlli e delle modalità seguite verrà redatto idoneo verbale, come da disposizioni di cui all'art. 2, co. 6 del presente disciplinare.

#### **Art. 4**

#### **Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle Organizzazioni imprenditoriali**

1. In aggiunta ai controlli puntuali di cui al precedente art. 3, il Responsabile del procedimento effettua controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali e riguardanti le imprese indicate nell'allegato B al D.M. n. 156/2011.

2. I controlli a campione sono effettuati su tutti gli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, fatto salvo quanto disposto al precedente art. 2 co. 3 (*unico partecipante*). Nel dettaglio i controlli a campione hanno per oggetto i seguenti dati:

- a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale al 31.12.2020;
- b) la verifica del pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa annuale nell'ultimo biennio 2019-2020 (DM 156/11 art. 2, co. 2 lett b). Deve trattarsi di una effettiva quota di adesione, non meramente simbolica (nota Mise 39517 dd. 7.3.14); a tal fine si procede a verificare che la quota di adesione non sia manifestamente troppo bassa rispetto alle quote delle altre organizzazioni dello stesso settore.

3. Il campione, oggetto del controllo sugli elenchi, è estratto con il seguente criterio:

- la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 20 imprese e con un minimo di 3 imprese per ciascuna Organizzazione imprenditoriale;
- stabilita la numerosità del campione, le imprese (*individuate dalla loro posizione nell'elenco oggetto del controllo*) saranno determinate – avuto conto del numero progressivo all'interno dell'elenco – utilizzando un generatore di numeri casuali senza ripetizione, attraverso un campionamento casuale semplice, tramite foglio di calcolo.

Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di ampliare il campione estratto.

4. Estratto il campione, il Responsabile del Procedimento chiede all'Organizzazione interessata, mediante PEC, la trasmissione o l'esibizione della documentazione (anche in originale) a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tale



documentazione deve essere trasmessa o esibita entro il termine di 3/5 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Responsabile del procedimento procede alla verifica delle modalità di calcolo che hanno determinato il numero di occupati dichiarati, chiedendo – per le posizioni estratte a campione di cui al precedente co. 3 - l'esibizione anche della documentazione comprovante il dato del "numero di occupati", sulla base delle fonti indicate nella dichiarazione stessa. A tal fine, in sede di controllo, sarà necessario esibire la documentazione rilasciata dagli istituti previdenziali e assistenziali o provenienti da altre fonti o le dichiarazioni dei legali rappresentati delle imprese.

6. Fatta salva la facoltà per le imprese - prevista dall'art. 12 co. 3 della L. 580/93 e s.m.i. (*iscrizione multipla*) - il Responsabile del procedimento, per garantire la corretta determinazione della rappresentatività di ciascuna Organizzazione imprenditoriale, evitare indebite duplicazioni ed accertare la veridicità delle iscrizioni delle stesse imprese inserite negli elenchi da parte di più Organizzazioni concorrenti o apparentate, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal MISE con nota n. 39517 del 7.3.2014, procede ad ulteriori controlli.

Le imprese con multipla iscrizione da verificare, sono selezionate con il seguente criterio: tutte, se in numero inferiore a 3, a campione 5% delle imprese multiple presenti nell'elenco, con limite minimo di 3 e massimo di 10 imprese per ciascun allegato, applicando la stessa metodologia descritta al precedente co. 3. Sarà necessario comprovare l'effettiva adesione delle imprese alle diverse Organizzazioni imprenditoriali interessate.

7. In caso di elenchi presentati dall'unica Organizzazione imprenditoriale o dall'unico apparentamento che concorre per un determinato settore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, co. 3 del presente disciplinare.

8. Concluso l'esame della documentazione esibita nel corso dei controlli a campione, la stessa è restituita all'Organizzazione, che si impegna a tenerla a disposizione nel caso in cui, nel prosieguo del procedimento, la Regione richieda a sua volta di visionarla.

9. Dei predetti controlli e delle modalità seguite verrà redatto idoneo verbale, come da disposizioni di cui all'art. 2, co. 6 del presente disciplinare.

## **Art. 5**

### **Controlli a campione sulle dichiarazioni trasmesse dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori**

1. In aggiunta ai controlli puntuali di cui al precedente art. 3, il Responsabile del procedimento effettua controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio trasmesse dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori riguardanti i nominativi elencati nell'allegato D al D.M. n. 156/2011, che hanno per oggetto, rispettivamente l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori e il relativo pagamento.

2. I controlli a campione sono effettuati su tutti gli elenchi presentati dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 2 co. 4 (*unico partecipante*). Nel dettaglio i controlli a campione hanno per oggetto i seguenti dati:

a) per le Organizzazioni sindacali:

- documentazione attestante la regolare iscrizione del lavoratore all'organizzazione al 31.12.2020;
- documentazione attestante che l'iscritto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di Commercio Venezia Giulia alla data del 31.12.2020 (sono esclusi i pensionati);



- b) per le Associazioni di consumatori:
- documentazione attestante la regolare iscrizione del consumatore/utente all'associazione al 31.12.2020;
  - documentazione attestante che i nominativi estratti si riferiscano esclusivamente a consumatori iscritti all'associazione nella circoscrizione della Camera di Commercio Venezia Giulia alla data del 31.12.2020;
  - che gli iscritti estratti siano inclusi nell'Elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 206/2005 s.m.i., ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute, in base alle leggi regionali in materia.

3. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio:

- la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 20 nominativi e con un minimo di 3 nominativi per ciascuna Organizzazione e per ciascuna Associazione;
- stabilita la numerosità del campione, i nominativi sono individuati, in relazione al numero progressivo all'interno dell'elenco, utilizzando un generatore di numeri casuali senza ripetizione, attraverso un campionamento casuale semplice, tramite foglio di calcolo.

Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di ampliare il campione estratto.

4. Estratto il campione, il Responsabile del Procedimento chiede all'organizzazione o all'associazione interessata, mediante PEC, la trasmissione o l'esibizione della documentazione (anche in originale) a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tale documentazione deve essere trasmessa o esibita entro il termine di 3/5 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Le verifiche sui dati prodotti dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori sono effettuate, assicurando la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

6. Concluso l'esame della documentazione esibita nel corso dei controlli a campione, la stessa è restituita all'Organizzazione/Associazione, che si impegna a tenerla a disposizione nel caso in cui, nel prosieguo del procedimento, la Regione richieda a sua volta di visionarla.

7. Dei predetti controlli e delle modalità seguite verrà redatto idoneo verbale, come da disposizioni di cui all'art. 2, co. 6 del presente disciplinare.

## **Art. 6**

### **Controlli in caso di fondato dubbio**

1. Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni e sui dati presentati, ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può riguardare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- incoerenza palese delle informazioni rese, con altri dati già forniti o in possesso dell'Ente camerale (es. inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
- riscontro anche casuale di un contrasto tra dati dichiarati e quelli in possesso dell'Ente camerale;
- manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati,
- imprecisioni, omissioni e lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.



#### **Art. 7**

#### **Errori sanabili e imprecisioni rilevate nei controlli**

1. Qualora nel corso dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sugli elenchi, il Responsabile del procedimento rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare o a rettificare le dichiarazioni e gli elenchi entro il termine perentorio di 10 giorni ai sensi dell'art. 5 del DM n. 156/2011. In mancanza di regolarizzazione, le organizzazioni coinvolte saranno escluse dal procedimento.

#### **Art. 8**

#### **False dichiarazioni**

1. Qualora il Responsabile del procedimento, in sede di controllo dei contenuti delle dichiarazioni rilevi elementi tali da configurare ipotesi di falsità (non autenticità di fatti o informazioni) o errori non sanabili, è tenuto a rendere idonea segnalazione all'autorità competente a norma dell'art. 76 del DPR 445/2000.

2. Nella comunicazione al Presidente della Regione, il Responsabile del procedimento dà conto dei provvedimenti di irricevibilità ed esclusione, eventualmente adottati.

#### **Art. 9**

#### **Disposizioni finali**

1. I controlli, sia puntuali che a campione, devono essere attivati dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

2. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione, in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

3. Si richiamano altresì espressamente, in quanto applicabili alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale, le note del Ministero dello Sviluppo Economico specificamente riferite all'esecuzione dei controlli di cui trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura stessa.